

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l." (P. IVA 04301151009), con sede legale ed operativa in Via Lucio Papirio n. 142/144 – 00174 Roma. Conclusione del procedimento ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii. Revoca autorizzazione all'esercizio e diniego rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale. Contestuale rilascio ex nunc dell'autorizzazione all'esercizio per Diagnostica per immagini – Radiologia Medica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 64 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di atti d'indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2013, n. 53 "Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1", concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013, "Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1", concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)" e ss.mm.ii.;

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d’uso” (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAIT S.p.A.;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art. 1, commi 123-125;

CONSIDERATO che in data 11 novembre 2010 il Tribunale di Roma, su istanza del Dott. Banelli Enzo, fissava udienza per discutere l’intimazione alla società “Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.” per finita locazione dei locali siti in Roma, viale Anicio Gallo n. 12;

VISTA la comunicazione della predetta società alla Regione Lazio e all’Azienda USL RM/B del 1 agosto 2011, con la quale veniva evidenziato che *“l’attività della struttura verrà sospesa in attesa del trasferimento in nuova sede, con estesa riserva di richiedere l’attivazione dell’accreditamento non appena completato il trasferimento”*;

VISTA la nota dell’Azienda USL RM/B prot. n. 546 del 26 marzo 2012, con cui veniva evidenziato che, con riferimento alla nota sopra menzionata, *“la validazione dei dati SIAS inviati attraverso il portale Quasias on line potrà essere effettuata solo dopo il completamento delle procedure di autorizzazione sanitaria da parte degli organi regionali ed aziendali competenti”*;

VISTA la nota del 29 maggio 2012 della società “Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.”, indirizzata al Comune di Roma – Municipio X Cinecittà, con la quale veniva richiesta l’autorizzazione al trasferimento *“dello Studio Radiologico Anicio Gallo srl da viale Anicio Gallo 12 Roma a via Lucio Papirio 142-144 Roma, causa sfratto esecutivo, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 4 del 3 marzo 2003...(omissis)”*;

VISTA la Determinazione Regionale n. B06233 del 18 settembre 2012, avente ad oggetto *“Autorizzazione alla realizzazione. Verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall’atto programmatico. L.R. n. 4/2003 – Art. 6, comma 2. parere favorevole alla richiesta di autorizzazione al trasferimento di uno Studio radiologico da viale Anicio Gallo, 12 a via Lucio Papirio, 142/144 – 00174 Roma – Anicio Gallo Studio Radiologico srl – Azienda usl RMB”*, con la quale, in relazione alla verifica di compatibilità sul fabbisogno territoriale, veniva espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione al trasferimento del predetto studio;

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Municipio X – Roma Capitale, n. 2009 del 19 dicembre 2012, con la quale veniva emanata l'autorizzazione per la realizzazione dello studio radiologico sito in Roma – via Lucio Papirio n. 142/144;

VISTO il parere dell'Azienda USL RM/B prot. n. 0055920/2012 del 28 dicembre 2012, relativo all'esito delle verifiche finalizzate alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e al rilascio dell'accreditamento definitivo riguardante la struttura di proprietà della società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.", nel quale si comunica *"l'avvenuto trasferimento dell'attività in via Lucio Papirio 142-144 Roma, in assenza di autorizzazione regionale all'esercizio (la società è finora in possesso della sola autorizzazione alla realizzazione del trasferimento in via Lucio Papirio 142/144 rilasciata con determinazione B06233 del 18/09/2012 dell'Area autorizzazione, accreditamento ed attività ispettiva)"*;

VISTA l'istanza di autorizzazione all'esercizio presentata in data 22 gennaio 2013 alla Regione Lazio dalla società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.", con la quale veniva richiesta *"l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria da parte della scrivente società...nei nuovi locali siti in via Lucio Papirio 142/144, Roma 00174, senza aggiunta di prestazioni rispetto a quelle precedentemente autorizzate"*;

VISTA la nota della Regione Lazio – Ufficio Speciale temporaneo per l'attuazione della L.R. n. 12/2011, prot. n. 32715 del 19 febbraio 2013, con la quale l'Amministrazione Regionale invitava la società a presentare la richiesta di autorizzazione all'esercizio con le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 2/2007;

VISTE le successive note del predetto Ufficio, prot. n. 42077 del 5 marzo 2013 e prot. n. 101491 del 3 giugno 2012, con cui veniva inoltrata all'Azienda USL RM/B la richiesta di autorizzazione regionale all'esercizio presentata dalla società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.", priva tuttavia della documentazione indicata nel sopra richiamato art. 8 del R.R. n. 2/2007;

VISTA la nota prot. n. CV 39 del 22 giugno 2013 della commissione di verifica dell'Azienda USL RM/B, con la quale veniva inoltrata alla società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l." copia dell'art. 8 del R.R. n. 2/2007, sollecitando l'invio della documentazione in esso elencata;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Azienda USL RM/B, territorialmente competente, avente prot. n. 0001757/2014 del 10 gennaio 2014, posta in essere a seguito della visita ispettiva effettuata presso la sede operativa della struttura, nella quale veniva rilasciata *"l'attestazione di conformità ai requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio nell'allegato C del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. 8 del 10/02/2011, e per l'accreditamento definitivo all'allegato 2 del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. 90 del 10/10/2010"*, specificando però che:

"a) Nel corso dell'istruttoria per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accreditamento definitivo, più precisamente tra agosto e dicembre 2011, la struttura sanitaria di cui trattasi ha trasferito la propria sede operativa da via Anicio Gallo 12 a via Lucio Papirio 142-144;

b) I competenti uffici della Regione Lazio, con determinazione B06233 del 18/09/2012 della Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione ed Assistenza Territoriale rilasciavano

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

parere favorevole alla richiesta di autorizzazione al trasferimento dello Studio Radiologico da viale Anicio Gallo 12 a via Lucio Papirio 142/144, funzionale al rilascio della specifica autorizzazione comunale alla realizzazione della struttura sanitaria nella nuova sede, richiamando altresì l'esigenza dell'acquisizione della successiva autorizzazione regionale all'esercizio come presupposto necessario per l'erogazione della prevista attività sanitaria nella sede oggetto del trasferimento;

c) Roma Capitale – Municipio X con Determinazione Dirigenziale n. 2009 del 19/12/2012 rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione di uno studio radiologico in via Lucio Papirio 142/144;

d) Anicio Gallo Studio Radiologico Srl inoltrava la richiesta di autorizzazione all'esercizio ai competenti uffici regionali in data 29/01/2013 prot. Regione Lazio 16752;

e) Con nota prot. 32715 del 19/02/2013 l'Ufficio Speciale Temporaneo per l'attuazione della LR 12/2011 invitava Anicio Gallo Studio Radiologico srl ad inviare la richiesta di autorizzazione all'esercizio con le modalità previste dall'art. 8 del RR 2/2007;

f) L'Ufficio Speciale Temporaneo, con nota prot. n. 42077 del 05/03/2013 e successivamente con nota prot. n. 101491 del 03/06/2013 inoltrava alla ASL la richiesta di autorizzazione regionale all'esercizio presentata da Anicio Gallo Studio Radiologico srl, priva tuttavia della documentazione indicata nel sopra richiamato art. 8 del R.R. n. 2/2007;

g) La commissione di verifica di questa ASL, con nota prot. CV 39 del 22/06/2013, inoltrava ad Anicio Gallo Studio Radiologico srl copia dell'articolo 8 del RR 2/2007 sollecitando l'invio della documentazione in esso elencata, che veniva successivamente acquisita dalle nostre UOC per le valutazioni di rispettiva competenza”;

VISTA la nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione ed Accreditamento – Completamento Adempimenti L.R. 12/2011, avente prot. n. 158433 del 13 marzo 2014, avente ad oggetto: “Conferma e trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per la struttura denominata Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l., sita in Roma, Via Lucio Papirio n. 142/144 – preavviso di rigetto ex art. 10-bis Legge n. 241/1990” nella quale, facendo seguito alla sopra citata nota dell'Azienda USL RM/B, è stato rilevato che “la struttura, precedentemente autorizzata all'esercizio in Via Anicio Gallo n. 12, ha trasferito la propria sede operativa fra agosto e dicembre 2011 in via Lucio Papirio n. 142/144, senza attendere l'emanazione da parte della Regione Lazio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio, unico titolo che legittimi il trasferimento delle attività sanitarie in altra sede...(omissis)...in violazione del principio contenuto nel Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 che ha recepito quanto disposto dalla circolare regionale prot. n. 37751 del 4 aprile 2008”, ed è stato altresì concesso alla società stessa un “termine di dieci giorni dal ricevimento della presente nota per presentare per iscritto le proprie controdeduzioni”;

VISTO l'atto di diffida pervenuto in data 27 marzo 2014 con prot. n. 185634 dell'Avv. Filippo Calcioli in nome e per conto della società “Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.”, con il quale veniva intimata e diffidata la Regione Lazio a “porre in essere, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento, ovvero sia all'adozione nei confronti della Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l. del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e del provvedimento di accREDITAMENTO definitivo”;

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la nota inviata dall'Amministratore Unico della "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.", pervenuta in data 3 aprile 2014 con prot. n. 202574, con la quale, in risposta al preavviso di rigetto sopra indicato, sono state formulate le controdeduzioni;

TENUTO CONTO che nelle stesse è citata la circostanza che il trasferimento di sede si è reso necessario "avendo ricevuto lo sfratto esecutivo dall'immobile" per cessata locazione per i locali siti in Roma, via Anicio Gallo n. 12;

PRESO ATTO dell'atto di Intimazione licenza per finita locazione e citazione per la convalida dello sfratto, fornita da "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.", si evince che:

- il locatore dell'immobile sito in via Anicio Gallo n. 12 in data 25.6.2009 dava disdetta del contratto al locatario (Anicio Gallo) mediante R/R;
- che in data 11 dicembre 2010 veniva fissata dinanzi al Tribunale Civile di Roma la prima udienza per l'intimazione e la convalida dello sfratto;
- che nell'atto di citazione veniva indicata quale data di rilascio dei locali il 7.11.2011;

CONSIDERATO, pertanto, che la circostanza di dover provvedere all'individuazione di una nuova sede operativa fosse assolutamente prevedibile fin dal 2009, ma che l'attivazione dell'iter per il trasferimento dell'attività sanitaria avveniva solo in data 31.5.2012, mediante la presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione al Comune di Roma – X Municipio;

CONSIDERATO che il trasferimento di fatto avveniva alla fine del 2011, e quindi ancor prima che la società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l." avesse non solo ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, rilasciato dal Comune competente per il trasferimento di sede in data 19 dicembre 2012, ma addirittura prima che la predetta società avesse formulato specifica istanza per la sua emanazione;

TENUTO CONTO che quanto sin qui rappresentato impedisce l'applicabilità della previsione del punto 12) del dispositivo del DCA n. U0090/2010, con cui è stato stabilito che "nel caso di trasferimento in una nuova sede operativa della medesima attività sanitaria o socio-sanitaria, già autorizzata e accreditata, non ancora oggetto di rilascio di provvedimento autorizzativo, qualora intervenuto nell'ambito della medesima ASL e senza che ciò abbia comportato aumento nel volume delle attività prestazionali, le istanze di cui alla L.R. n. 3/2010 devono essere prodotte in relazione alla nuova sede operativa, indicando nelle apposite note del programma informatico gli estremi dei relativi procedimenti, ferme restando le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento". La ratio della previsione è stata introdotta per favorire il completamento del trasferimento esclusivamente a quelle strutture sanitarie **già in possesso al momento dell'inserimento dei propri dati all'interno della piattaforma SAASS** dell'autorizzazione alla realizzazione, rilasciata dal Comune tenuto conto della previa verifica di compatibilità da parte della Regione, ma non ancora in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per la nuova sede;

VISTA, inoltre, la circolare regionale prot. n. 37751 del 4 aprile 2008, fatta propria con il D.C.A. n. U0090/2010, con cui il Commissario di Governo ha confermato la portata giuridica in essa contenuta, ed in particolare si è confermato che: "Il positivo esito del procedimento connesso al trasferimento del titolo autorizzativo deve presupporre, quindi, la piena efficacia e vigenza della precedente autorizzazione rilasciata in favore della sede di partenza, ciò implicando non solo la

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

perfetta capacità della stessa di funzionare, ma anche il relativo effettivo funzionamento ed il possesso dei requisiti connessi all'originario titolo autorizzativo. In sintesi, fermi restando gli esiti di verifica di cui all'art. 19, comma 2, del R.R. n. 2/07, le richieste di trasferimento in parola potranno essere esaminate...esclusivamente nei confronti delle strutture che in sede di preventivo sopralluogo presso la sede di partenza risulteranno:

- funzionanti ed in linea con i requisiti di cui al relativo titolo autorizzativo all'apertura e all'esercizio "originario";

CONSIDERATO perciò che le controdeduzione sopra indicate, pur attentamente valutate, non appaiono sufficienti a modificare l'orientamento dell'Amministrazione Regionale, già espresso con nota prot. n. 158433 del 13 marzo 2014;

RITENUTO, tuttavia, per il principio del buon andamento della p.a. e dello snellimento delle procedure amministrative, di poter considerare l'istanza di autorizzazione all'esercizio del 22 gennaio 2013 per la sede sita in Roma, via Lucio Papirio n. 142/144, come istanza di nuova apertura;

PRESO ATTO, inoltre, che con nota prot. n.0001757/2014 del 10 gennaio 2014 la Direzione Generale dell'Azienda USL RM/B ha comunque evidenziato che, per quanto concerne i nuovi locali siti in Roma - via Lucio Papirio n. 142/144, è stata verificata la "conformità ai requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio nell'allegato C del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. 8 del 10/02/2011";

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento avviato ai sensi del DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii. per il presidio sanitario denominato "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.", gestito dalla società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l." (P. IVA 04301151009), in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Patrizia Ticci, nata a Castellina in Chianti (SI) il 21/02/1944:

- 1) revocando l'autorizzazione rilasciata con provvedimento del Comune di Roma del 27.10.1993 per ambulatorio radiologico;
- 2) negando il rilascio dell'accreditamento istituzionale provvisoriamente concesso con DGR n.1165 del 11.3.1997 per radiologia per immagini (radiodiagnostica);
- 3) rilasciando ex nunc l'autorizzazione all'esercizio di cui all'istanza presentata in data 22 gennaio 2013, sulla base del parere di conformità ai requisiti minimi rilasciato dall'Azienda USL RM/B con prot. n. 0001757/2014 del 10 gennaio 2014, alla società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l." (P. IVA 04301151009), in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Patrizia Ticci, nata a Castellina in Chianti (SI) il 21/02/1994, con sede legale ed operativa in via Lucio Papirio n. 142/144 – 00174 Roma, per le attività di:
 - Diagnostica per immagini – Radiologia Medica

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di dover concludere il procedimento avviato ai sensi del DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii. per il presidio sanitario denominato "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l.", gestito dalla

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l." (P. IVA 04301151009), in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Patrizia Ticci, nata a Castellina in Chianti (SI) il 21/02/1944:

- 1) revocando l'autorizzazione rilasciata con provvedimento del Comune di Roma del 27.10.1993 per ambulatorio radiologico;
- 2) negando il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale provvisoriamente concesso con DGR n.1165 del 11.3.1997 per radiologia per immagini (radiodiagnostica);
- 3) rilasciando ex nunc l'autorizzazione all'esercizio di cui all'istanza presentata in data 22 gennaio 2013, sulla base del parere di conformità ai requisiti minimi rilasciato dall'Azienda USL RM/B con prot. n. 0001757/2014 del 10 gennaio 2014, alla società "Anicio Gallo Studio Radiologico S.r.l." (P. IVA 04301151009), in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Patrizia Ticci, nata a Castellina in Chianti (SI) il 21/02/1994, con sede legale ed operativa in via Lucio Papirio n. 142/144 – 00174 Roma, per le attività di:
 - Diagnostica per immagini – Radiologia Medica;

Di prendere atto che la Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Paolo Cecconi, nato a Roma il 04/12/1964, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica ed iscritto all'Albo dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di Roma al n. 49707;

Di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i.;

Il presente Decreto sarà notificato via PEC al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL competente per territorio ed al Comune ove ha sede l'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roma, il **17 NOV. 2014**

Il Presidente
Dr. Nicola Zingaretti

